This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 305A $

MIRAGLIA

QUISTIONE SULLA LEGGE DELLA

STAMPA

1881

S
ITA
955.5
MIR

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

PROPERTY OF
UNCATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

ITALY
(Omaggio)
Miraglia, G.
350

UNA QUISTIONE

SULLA

LEGGE DELLA STAMPA

Estratto dal *Filangieri*, Dispensa di Ottobre 1881

Dottor **Leonardo Vallardi**, Editore
NAPOLI Carrozzieri alla Posta, 29 | ROMA Via Torre Argentina, 34 | MILANO Piazza S. Sepolcro, 7 | TO Via Corte
1881

BIBLIOTECA LUCCHINI
2392
N.° d' ord. 683-8
Digitized by Google

Digitized by Google

CCHINI

Miraglia Giuseppe

UNA QUISTIONE

SULLA

LEGGE DELLA STAMPA

Estratto dal *Filangieri*, Dispensa di Ottobre 1881

Dottor **Leonardo Vallardi**, Editore
NAPOLI Carrozzieri alla Posta, 29 | ROMA Via Torre Argentina, 34 | MILANO Piazza S. Sepolcro, 7 | TORINO Via Corte d'Appello, 14
1881

955

Digitized by Google

DEC 20 1930

NAPOLI — R. Stabilimento tipografico del Comm G. de Angelis e figlio.

Digitized by Google

Lo stampatore è obbligato dall' art. 7 della legge sulla stampa a presentare al Procuratore Generale, Proc. del Re o Pretore, la prima copia delle *memorie* o *allegazioni da lui stampate*, firmate o no da un avvocato, qualunque sia il loro scopo, e quindi anche quelle, le quali *sian destinate unicamente a servire alla difesa dell'imputato, o delle parti contendenti in giudizio?*

Ecco una quistione, la quale, per quanto è a nostra conoscenza, si è ora presentata per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione di Napoli, nè prima era stata, esplicitamente almeno, decisa da altre Corti di Cassazione del Regno. Per verità, questa a noi non è mai apparsa come una vera e propria quistione. Quando il testo della legge esclude affatto ogni dubbio ci è sembrata impossibile una interpretazione estensiva o restrittiva; chè *ubi in verbis nulla ambiguitas est*, non deve essere ammessa alcuna *voluntatis quaestio*.

L' art. 1.° della legge sulla stampa si esprime nel modo seguente: — « La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e « di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figu- « rativi è *libera*; quindi ogni *pubblicazione di stampati* ecc. ecc. è « permessa *sol che si osservino le norme seguenti* ». — Fra queste norme è appunto annoverato l'art. 7, il quale prescrive — « ogni « stampatore dovrà presentare la prima copia di *qualsiasi stampato*, « se nella Città ove risiede una Gran Corte Crim. all' Ufficio del « Proc. Generale presso la G. C. medesima, se in altri luoghi allo « Ufficio del Giudice di Circondario ».

Ciò premesso, poichè le memorie a stampa, firmate o no da un avvocato, abbiano o no lo scopo diretto di servire alla difesa delle parti in giudizio, sono anche esse una *manifestazione del pensiero* secondo l' art. 1.°; poichè non possono anch' esse non esser comprese nell' ampia formola, *qualsiasi stampato*, di cui si serve l'art. 7, ci pareva logico il dedurre che lo stampatore, il quale consegni all' avvocato un qualunque numero di copie di memorie stampate per quell'uso che all'avvocato medesimo piacesse farne, non possa essere in nessun caso dispensato dall'obbligo, che in termini

Digitized by Google

così chiari e precisi gli viene imposto dall'art. 7 sopra menzionato, anche quando queste memorie avessero per iscopo unico, principale, diretto, di servire alla difesa dell' imputato.

La evidenza di questo principio era, secondo il nostro modo di vedere, ancor più rafforzata dallo scopo, cui manifestamente è informato l' art. 7. Se colle memorie e allegazioni giudiziarie relative alla contestazione di una causa, in materia civile o penale, non si potessero altri reati commettere che quelli previsti dall' art. 580 Codice Penale, sarebbe intuitiva la inutilità della consegna della prima copia al P. M., il quale non può spiegare l' azione penale per i reati in codesto articolo tassativamente enumerati; ma non sarebbe serio il sostenere non potersi in qualcheduno di codeste memorie commettere, a mo' di esempio, un reato di oltraggio alla sacra persona del Re e simili altri preveduti dalla legge sulla stampa. In queste ipotesi, quantunque difficilissime a verificarsi, ma non giuridicamente impossibili, l' art. 7 mette in grado il P. M. d' impedire la diffusione dello stampato, e tosto spiegare l' azione penale contro il colpevole; altrimenti non avrebbe modo come potere utilmente adempiere ai proprii doveri. Imperocchè, dato pure il caso che dopo essere stato messo in circolazione lo stampato, il P. M. venisse a conoscenza dei reati commessi, l' azione che da lui, se pure in tempo, potrebb' essere spiegata, soddisferebbe, è vero, le esigenze della giustizia, ma d' una giustizia astratta, niente utile ed opportuna, essendo evidente quanto siano inutili ed inopportuni, e talune volte anche dannosi i giudizii di stampa, quando lo stampato incriminabile sia stato ampiamente diffuso, e forse anche obbliato.

Confessiamo che la convinzione nella quale fin ora eravamo, è stata grandemente scossa da una recente sentenza della Corte di Cassazione di Napoli (18 luglio 1881 Ricorso Vecchi) redatta da quell' eminente giureconsulto che è il Presidente Narici, nella quale sentenza, pur sanzionandosi il principio che *nell' ampia e generale disposizione dell' art. 7 debbono senza alcun dubbio ritenersi compresi anche gli scritti e arringhe fatte in giudizio e relative alla contestazione della causa*, tosto si soggiunge essere codesto principio applicabile *quando però l' autore abbia avuto in mira principalmente la pubblicità, trattando scientificamente tesi di dritto, sebbene poi la memoria sia incidentemente presentata ai giudici chiamati a decidere della controversia.* Posta così la premessa, il Supremo Collegio conclude *che quando per lo contrario non sia provata la succennata intenzione, e consti invece di essersi stampata la memoria unicamente allo scopo di servire alla difesa dell' imputato, e di esserne fatta la*

Digitized by Google

presentazione alla Cancelleria del Collegio, per distribuirsi ai giudicanti ed agevolarne lo studio, sia intuitivamente inapplicabile la sanzione del citato articolo, per l' assoluto difetto di quella pubblicità, contro i cui eccessi è scritta la sanzione.

Il rispetto e la deferenza, colla quale siamo sempre soliti di accogliere e adottare le massime sancite dalle Supreme Magistrature del Regno, non può certo impedirci di ritornare sulla questione, riprenderla in esame, e vedere se la pronunzia, onde ora è parola, sia conforme ai principii, che informano la legge sulla stampa. Ora, secondo noi crediamo, la massima sopra trascritta, la quale dovrebbe da qui innanzi regolare e determinare la responsabilità dello *stampatore* di fronte all' articolo 7, distrugge affatto codesta responsabilità, e mette i Tribunali in grande imbarazzo.

Ed in vero, non si dice già che lo stampatore non abbia l'obbligo di presentare la prima copia delle memorie o allegazioni giudiziarie; si proclama invece che nell' ampia formola dell' art. 7 si comprendono *senza alcun dubbio* anche gli scritti e arringhe *fatte in giudizio e relative alla contestazione della causa*; il che importa, in tesi, che quando questi scritti e queste arringhe fossero messe a stampa, non possa lo stampatore esimersi dall' obbligo di presentare la prima copia. Però quest' obbligo si circoscrive *al solo caso* in cui l' autore *abbia avuto in mira principalmente la pubblicità*, trattando scientificamente argomenti di dritto, sebbene poi la memoria sia *incidentemente* presentata a giudici chiamati a decidere della controversia. Ma come mai uno stampatore potrebbe rettamente giudicare se la memoria sia fatta *principalmente* nell' interesse della scienza, o nell' interesse delle parti contendenti in giudizio?

Secondo la sentenza che ora esaminiamo, ogni stampatore, sollevandosi a un livello intellettuale superiore a quello che vien determinato dalla sua qualità, dopo avere stampata la memoria, dovrebbe domandare a sè stesso, se l' autore abbia in mira di pubblicare per le stampe un opuscolo contenente una risoluzione scientifica di una tesi di dritto, o se invece, essendo ancora avvocato, abbia in mira di farlo servire a' bisogni della difesa. In altri termini, egli dovrebbe *scrutare la intenzione* dell' avvocato che gli commette l' incarico, e giudicare se questi abbia lo scopo diretto di pubblicare la sua memoria come un lavoro scientifico o come un mezzo di difesa, e secondo egli giudichi nell' un modo o nell' altro, presentare o no la prima copia della memoria stampata. Ora, domandiamo, sarebbe mai possibile che l' art. 7 debba essere così interpretato? Sarebbe seria l' ipotesi di uno stampatore, il quale per non cadere in contravvenzione è costretto a leg-

Digitized by Google

gere tutte le memorie che sono stampate dalla sua tipografia, e quel che è più ancora, giudicare sull' indole e natura del lavoro stampato, e dedurne se questo possa solo per incidente, o principalmente servire alla difesa dell' imputato?

Oltre a ciò, se non andiamo errati, si sovvertirebbero addirittura i canoni fondamentali della *imputabilità*; chè nella ipotesi da noi combattuta lo *stampatore* dovrebbe essere tenuto del fatto *dello autore*. La sentenza esime lo stampatore da ogni obbligo, quando *consti di essersi stampata la memoria unicamente allo scopo* (si noti bene) *di servire alla difesa dell' imputato, e di essersene fatta la presentazione nella Cancelleria del Collegio per distribuirsi ai giudicanti.* Ebbene: se l' avvocato diffonde invece largamente la sua memoria, nella quale, in occasione della causa, si siano prese a trattare scientificamente talune quistioni di dritto; se egli lungi dal restringerne la circolazione fra' soli giudici, crede più utile ai bisogni della difesa dare ad essa la maggior possibile pubblicità, lo stampatore sarebbe senza alcun dubbio responsabile a norma dello art. 7, se non ha presentata la prima copia; in tal caso non si verificherebbe quell' *assoluto difetto di pubblicità*, che, secondo la sentenza della Cassazione, si verifica quando consti essersi la memoria per i soli bisogni della difesa *presentata in Cancelleria per distribuirsi ai giudicanti e agevolarne lo studio.* Ma allora lo stampatore risponderebbe del fatto dell' autore; e se in tale ipotesi gli si contestasse la contravvenzione egli certamente direbbe: — « ma io « ho visto e letto una memoria che pareva dovesse servire ai bi« sogni della difesa, e non alla pubblicità, e se l' autore ha cre« duto invece farla servire non solo ad uso dei giudici, ma anche « del pubblico, io non posso, non debbo rispondere del fatto al« trui ». — Nessun giudice al mondo potrebbe condannare codesto stampatore.

Riassumendo; il principio, cui nella specie s' ispira la sentenza della Corte, è stato attinto non dall' indole propria della memoria giudiziaria che si mette a stampa, ma dalla mancanza di pubblicità; non si è proclamato che le *memorie difensive* perchè *tali* non possono esser comprese nella formola dell' art. 7; si è detto invece essere in esse comprese, *ma tornare inapplicabile la sanzione alle memorie difensive, le quali senza aspirare ad essere destinate ad alcuna pubblicità, si stampano esclusivamente per distribuirsi ai giudicanti.* Ora noi avremmo meglio compresa la proclamazione di un principio generale, il quale avesse *sempre e in ogni caso* eliminato l' obbligo dello stampatore di presentare la prima copia delle memorie *difensive* solo perchè *difensive*; si sarebbe dato così una nor-

Digitized by Google

ma certa; ma dire che l' obbligo esiste o no, secondo che la circolazione si restringa o no fra soli giudicanti, o, per servirci delle stesse espressioni della sentenza, secondo che *aspirino* o no ad esser destinate alla pubblicità, importa dall' una parte dar di frego all' art. 7 per ciò che concerne le allegazioni giudiziarie stampate, e chiamare dall' altra responsabile lo *stampatore* del fatto dell' *autore*.

Quello che abbiam detto fin qui è una conferma di ciò che in sul principio si è accennato, cioè che la quistione, di che è parola, non è davvero una quistione, perchè testualmente risoluta dall' articolo 1 e 7 della legge sulla stampa. La quistione si è fatta sorgere, spostando il disposto dell' art. 7 dalla sua base, e confondendo in una sola persona lo *stampatore e l'autore*. Leggendo con molta attenzione una memoria a stampa firmata da uno dei più insigni avvocati del Foro italiano, Leopoldo Tarantini, intitolata *Studio d'una quistione di stampa, e d'una sentenza del Tribunale di Trani*, ci siamo non poco meravigliati quando abbiam letto che la sentenza di condanna pronunziata nella specie dal Tribunale di Trani fosse nientemeno colpevole di aver *manomesso il privilegio dovuto* « non « diremo già ad *una classe*, ma ad un *principio* che si è offeso, « tentando così, tra le altre cose, e contro ogni dettato di tradi- « zione e di giustizia sottoporre ad una vigilanza fiscale quel *ius de- « fensionis* che dev' esser libero per essere intero, e che non può « sottostare ad altro controllo meno quello che gli venga dall' Au- « torità stessa innanzi alla quale viene esercitato ».

La quistione, posta in questi termini, è spostata, anzi, ci si permetta l'espressione, evidentemente gonfiata. Se in virtù dell' art. 7 si volesse obbligar lo stampatore a non consegnare le copie stampate prima che il P.° M.° avesse dato il suo beneplacito, allora si potrebbe dire che il *ius defensionis* sarebbe sottoposto *alla vigilanza fiscale*; ma l' obbligo che l' art. 7 impone allo *stampatore* non sospende di un solo istante la consegna delle copie all' *autore*, nè sappiamo vedere come codesta consegna possa manomettere il *privilegio dovuto ad una classe*, ed *al diritto di difesa*, — « Ma chi im- « pedirebbe, si esclama nel corso della memoria citata, o meglio, « come non avverrebbe che ove in quelle memorie vi fosse cosa « che non andasse a verso al Procuratore Generale, costui non ne « disponesse l' immediato sequestro, e ne impedisse, per conse- « guenza, il corso e la presentazione? » — Consenta l' egregio giureconsulto che gli si osservi, come ragionando in questo modo si avvolga in una evidente contraddizione: egli stesso avea prima affermato che l' art. 7, lungi dal contenere una restrizione alla li-

Digitized by Google

bertà di manifestare e illimitatamente pubblicare per le stampe il proprio pensiero, ne era invece un « *salutare e necessario correttivo*, « perchè una libertà introdotta per fin di bene non trascenda in causa « di male, e di male irreparabile, attesa la sua stessa ampiezza, e « la rapidità della sua attuazione ». Ebbene; negare l'obbligo di presentare la copia delle memorie difensive allo stampatore, solo perchè il P. M. potrebbe abusare del suo diritto, costringerebbe, volendo esser logici, a negar l'obbligo medesimo in tutte le altre specie di stampati, e anche nelle pubblicazioni periodiche; chè anche in queste ipotesi, nelle quali l'obbligo è ammesso, l'abuso potrebbe sempre verificarsi. Il diritto della difesa è tanto sacro quanto sacro è quello dell'autore di opere d'ingegno, di chi volesse pubblicare un giornale, quanto, in sostanza, è sacro ogni altro dritto, nè più nè meno. La legge sulla stampa non concede nè ammette privilegi di classi, o di persone; tutti hanno ampia libertà di pubblicare per mezzo di ogni artifizio meccanico il proprio pensiero, purchè osservino le condizioni, cui codesta libertà è subordinata. L'avvocato che vuol difendere colla stampa il proprio cliente innanzi al magistrato; l'autore che vuole pubblicare un suo lavoro scientifico; l'individuo o il corpo morale che vuol pubblicare un periodico; l'incisore che vuole esporre l'opera del suo bulino, di fronte alla legge sulla stampa hanno lo stesso diritto, e non possono dispensarsi dalla osservanza dei limiti, entro i quali l'esercizio del dritto dev'esser circoscritto. Dimostrateci, se potete, che le memorie difensive sono per loro natura impeccabili, o che almeno il solo reato che possono contenere è quello d'ingiurie relative alla causa, ed allora noi batteremo le mani alla vostra teoria; ma fino a che codesta impeccabilità non sarete in grado di dimostrare, non potreste senza aspirare a un privilegio che non avete, e pel principio di contraddizione che nol consentirebbe, pretendere che lo stampatore si astenga dall'adempiere al proprio dovere, se stampi una memoria, che abbia per iscopo *diretto* di servire alla difesa dell'imputato, e invece vi adempia se abbia lo scopo di illustrare scientificamente un punto di dritto, o diffondere la coltura letteraria, o difendere e diffondere le opinioni d'una comunità religiosa o d'un partito politico. Voi in tal caso sostituite allo stampatore la persona stessa dell'autore, e codeste distinzioni che potrebbero ammettersi se l'obbligo fosse imposto all'autore, diventano per loro natura inapplicabili alla persona dello stampatore, cui non vorreste certo commetter l'incarico di giudicare i vostri lavori per regolare, secondo il suo giudizio, distinguendo fra stampati e stampati, la sua responsabilità innanzi alla legge.

Digitized by Google

L' illustre avvocato nel suo pregevole lavoro non ha affrontato la quistione, l'ha invece girata; egli afferma un principio assiomatico quando dice che la *pubblicazione* è l' elemento sostanziale dei reati di stampa, donde conclude che anche della memoria difensiva stampata, quando la si faccia oltrepassare il *recinto dei Tribunali*, debba lo stampatore presentare la copia al Pub. Minis. Però, soggiunge, che quante volte la memoria circoli soltanto fra giudici nel recinto del Tribunale, la *pubblicazione* non esiste, e quindi neppure il *reato*. Non ripeteremo quanto già prima si è detto, cioè che con tale teoria l' obbligo dello stampatore sarebbe subordinato ad un fatto che non dipende da lui, non potendo prevedere se l'avvocato faccia o pur no oltrepassare alla sua memoria il recinto del Tribunale, e quindi lo si verrebbe a condannare per un fatto che non gli può essere imputato; noi vogliamo invece fermarci un istante sul modo col quale s' intende potersi verificare la *pubblicazione* di uno stampato qualunque. Se noi non erriamo, non solo l' egregio avvocato ma anche la sentenza della Corte di Cassazione, ritiene che la pubblicità stia più nell' *intenzione* dell'autore che stampa la memoria, anzi che nel fatto stesso della *circolazione* e *diffusione* dello stampato. « Vi ha pubblicità, domanda il Taran-« tini, (specialmente nel senso che la legge sulla stampa deve con-« siderarla), nella memoria che l'avvocato scrive e stampa in favor « del cliente, *unicamente per presentarla ai giudici?* In questa medesima ipotesi, la sentenza soggiunge, essere *intuitivamente inapplicabile* la sanzione del citato articolo per *l' assoluto difetto di quella pubblicità*, *contro i cui eccessi* è scritta la sanzione.

Per verità noi abbiamo sempre creduto e ci permettiamo ancora di credere che la pubblicità debba desumersi *dal fatto materiale della circolazione*, la quale costituisce sempre una *pubblicazione* a norma dell' art. 1° legge sulla stampa, anche quando si restringa entro una brevissima cerchia di lettori. Fino a che le copie della memoria non escano dalla tipografia, manca senza alcun dubbio la *pubblicazione*; ma quando sono consegnate all'autore, e questi comincia a diffonderle, sia pur nel recinto soltanto d'un Tribunale, e fra i magistrati decidenti, non sappiamo comprendere come si verifichi in tal caso un *difetto assoluto* di pubblicità. Ammettasi pure che l' avvocato non abbia altra intenzione che quella di limitar la diffusione della memoria fra i soli giudici e clienti; questo importa che la pubblicazione si è verificata in istretti confini, ma non che manchi *assolutamente*. Una pubblicazione limitata, ristretta, non cessa di essere una *pubblicazione*; le copie quantunque distribuite in numero limitato possono sempre circolare per diverse mani ed in

Digitized by Google

diversi luoghi, e come lo stampatore cadrebbe in contravvenzione se, anche nel caso d'una circolazione limitata ai soli giudici, avesse mancato d'indicare il luogo, l'officina, e l'anno in cui la memoria uf impressa, nonchè il suo nome (art. 2), così cadrebbe egualmente in contravvenzione se non consegnasse la prima copia al Pubblico Ministero a norma dell'art. 7; il quale art. 7 non è diretto, come dice la sentenza, contro gli *eccessi* della *pubblicità*. La pubblicità non è nè può esser mai *eccessiva;* chè è conforme alla sua natura intrinseca diffondersi ancor più in ampii confini. L'art. 7 è un correttivo alla illimitata libertà di pubblicare il proprio pensiero pel mezzo della stampa — il che è ben diverso, e conduce, come si è dimostrato, a conseguenze diverse. —

E qui potremmo por termine al nostro lavoro, se non occorresse combattere altri argomenti che servono come di contorno alla contraria opinione. Non ci fermeremo già su quello dedotto dall' articolo 580 del Cod. Penale, e sull'altro che, prima della legge sulla stampa, le memorie difensive non eran soggette a *censura preventiva*; chè quanto al primo, abbiamo già osservato che colle memorie difensive si possono commettere altri reati di stampa oltre quelli d' ingiurie per le quali è vietata ogni azione penale; e in quanto al secondo ci limitiamo soltanto ad accennare che qui non si tratta di sottoporre a *censura preventiva* le memorie giudiziarie, ma di costringere lo stampatore ad un obbligo, che non sospende, nè può sospendere la immediata pubblicazione delle memorie suddette. Intendiamo però brevemente rispondere a due sole osservazioni, con una delle quali si sostiene che la interpretazione da noi data all' art. 7, importerebbe un *disquilibrio* fra i pari diritti della difesa e del Procuratore Generale; e coll'altra si afferma che tale interpretazione sarebbe in contraddizione cogli articoli 10 e 11 della legge sulla stampa.

Per ciò che concerne l' asserto disquilibrio fra accusa e difesa, ci permettiamo alla nostra volta osservare che davvero non siamo ancora giunti a persuaderci come il fattorino dello stampatore, il quale presenti all' Ufficio del P. M, la prima copia di una memoria stampata, che contemporaneamente o quasi può venir distribuita ai magistrati decidenti, importi una invasione del P. M. nel libero campo della difesa! — Il Procuratore Generale, esclama il Tarantini, è *l' avversario nato* dell' imputato — « il che vuol dire colui avverso « le conclusioni del quale le memorie defensionali si scrivono. Ora « può mai trovarsi *giusto*, anzi può non trovarsi *enorme* che la « prima copia della confutazione debba darsi nelle mani di colui che « si vuol confutare? »

Digitized by Google

Questo significa almeno parlar chiaro. L'art. 7 non obbliga lo stampatore a consegnar la prima copia al P. M. perchè nei giudizii *innanzi la Sezione di Accusa*, *non conviene* agl'interessi della difesa, che vengan lette dal Procuratore Generale! Non a caso abbiam detto nei *giudizii innanzi la Sezione di Accusa*; perchè le memorie difensive possono anche esser presentate ne' giudizii civili, ove il P. M. non interviene, o se interviene, non è *l' avversario nato* delle parti contendenti; possono esser presentate ne' giudizii correzionali in primo e secondo grado, ove, discutendosi in pubblico le ragioni della difesa, è inutile fargliene un mistero; possono in ultimo esser presentate nel periodo istruttorio, ove l' istruttore avrebbe il dovere di fargliene immediata comunicazione, qualora proceda con intervento dello stesso P. M. La violazione del *ius defensionis* non si verificherebbe pertanto che nel solo caso in cui un avvocato stampi una memoria per difendere il suo cliente innanzi la Sezione di Accusa. Ora la risposta si presenta ovvia: chi obbliga l' avvocato a stampar la memoria? Nessuno; ma quando per maggior comodo de' giudici e suo si decide a stamparla, il suo lavoro, come *stampato* e perchè *stampato*, entra necessariamente nel dominio della legge sulla stampa, la quale non guarda *all'obbietto* di ciò che si stampa, nè riconosce alle memorie difensive, come quelle che si comprendono nella formula *qualsiasi stampato*, alcun privilegio di fronte agli *altri stampati*. E ciò basti su questa obbiezione, la quale per altro non ha nè può avere *nel fatto* alcun fondamento; chè la memoria, dovendo esser presentata in Cancelleria, e formar così parte integrante del processo, nessuno potrebbe impedire di leggerla, e, se occorre, nche di confutarla, al Procuratore Generale, nelle cui mani il processo deve ritornare, spirato il termine previsto dall' art. 423 P. P., per essere in grado di poter fare la relazione o rapporto alla Sezione di Accusa, secondo quanto prescrive l' art. 425. L' egregio giureconsulto non ha considerato che il Procuratore Generale non potrebbe fare un coscienzioso rapporto senza prender cognizione delle memorie presentate dalla parte civile ed imputato, delle quali memorie come degli atti del processo, dopo fatto il rapporto, può darsi lettura dal Cancelliere, presente il Procuratore Generale, secondo l' art. 426; e che ciò facendo lungi dal disquilibrare, come si asserisce, le ragioni della difesa e dell'accusa, si mettono in pieno equilibrio; chè sarebbe davvero *enorme*, codesto diritto preteso dalla difesa, e cioè di potere, dopo letta e studiata la requisitoria del P. M. affilar contro di lui le armi nel più assoluto mistero; quando anche la legge non fosse così chiara come è, la pretesa non potrebbe esser consentita, chè essa non è una garentia, ma una esa-

Digitized by Google

gerazione del diritto di difesa, un *privilegio* che non potrebbe essere ammesso come quello che è contradetto da testuali disposizioni di legge.

Molto più serio è l'argomento dedotto a sostegno della contraria opinione dagli articoli 10 e 11 della legge sulla stampa, del quale argomento si fa ancor menzione nella sentenza del Supremo Collegio. — « Per fermo, dice la citata sentenza, quantunque negli arti« coli 10 e 11 sia sancito non potersi porre a stampa i *resoconti* « *dei giudizii vertenti, o vertiti per detti reati nè pubblicarsi il no*« *me dei giurati, e qualunque particolare del dibattimento che abbia* « *avuto luogo a porte chiuse*, a niuno è venuto in mente di soste« nere che *in una causa di stampa* portata in Cassazione fosse vietato « al difensore *discutere intorno al dibattimento di prima istanza*, ed « *altrettanto* dicasi delle altre ipotesi ». — Ora anche quì, se non andiamo errati, si confondono due ipotesi affatto diverse, cioè *l'obbligo* dello stampatore di presentar la prima copia dello stampato, ed il *diritto* del Procuratore Generale di ordinarne il sequestro. Non perchè insequestrabile è la memoria difensiva, la quale *discute* intorno a un dibattimento il cui resoconto non può esser pubblicato, lo stampatore può esser dal suo obbligo dispensato; dire che egli non deve presentare al P. M. la prima copia della memoria solo perchè, presentandola, potrebbe dare agio al Procuratore Generale di ordinarne abusivamente il sequestro, importerebbe in altri termini, come già si è osservato, dire che egli non abbia mai codesto obbligo, perchè la possibilità dell'abuso esiste sempre, anche quando non si tratti di memorie difensive.

Ma a prescindere da questa, che pur ci sembra una grave osservazione, occorre innanzi tutto considerare non essere esatto quel che si dice, cioè che l'art. 10 vieti i *resoconti dei giudizii vertenti o vertiti per detti reati*, ossia per i reati di stampa. L'art. 10 com'era prima formulato vietava, *nel render conto dei giudizii vertenti o vertiti* per reati di stampa, di pubblicare *il nome dei giudici del fatto e le discussioni e i voti individuali così di quelli come dei giudici* di dritto. La pubblicazione perciò dei resoconti de' giudizii di stampa era pienamente libera, come la pubblicazione di ogni altro dibattimento, salvo quelli che avessero avuto luogo a porte chiuse (art. 10 2° capoverso) e gli altri per cause d'insulti, od ingiurie, ne' casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non era permessa dalla legge (art. 11).

L'art. 49 della legge 8 Giugno 1874 proibì addirittura la *pubblicazione della stampa de' rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizii penali prima che sia pronunziata la sentenza*; il quale articolo per

Digitized by Google

gl' inconvenienti cui dette origine nella sua pratica applicazione fu abrogato insieme alla prima parte dell' art. 10 legge sulla stampa dalla legge 7 Maggio 1877 la quale prescrive così — « ne' giudi-
« zii penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli
« atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa
« *fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o*
« *colla pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.* — È vie-
« tata del pari, in *qualunque tempo* la pubblicazione per mezzo della
« stampa de' nomi dei giurati e dei magistrati giudicanti, quando
« sia accompagnato dalla indicazione dei loro voti individuali nelle
« deliberazioni de' verdetti e delle sentenze ».

Come è chiaro, nello stato presente della legislazione non solo è permessa *al difensore discutere intorno ai dibattimenti di prima istanza in una causa di stampa portata in Cassazione*, ma gli è ancor permesso pubblicare nella memoria il *resoconto* d' un dibattimento, che non sia dalla legge tassativamente eccettuato. Che se poi in codesta memoria, a mo' di esempio, si volesse pubblicare il nome de' singoli giurati e magistrati decidenti, accompagnato dalla indicazione del proprio voto, nessuno potrebbe sostenere che la memoria a difesa fosse ciò non ostante insequestrabile. In altri termini, la memoria a difesa non può avere il privilegio di poter pubblicare per le stampe quello che dalla legge è in ogni caso vietato.

La giurisprudenza italiana, come abbiamo fin da principio osservato, non si è ancor pronunziata finora su questa quistione. Oltre la recentissima sentenza della Cassazione di Napoli, che abbiamo fin qui esaminata, per quanto sappiamo, non esiste altra sentenza, salvo quella del Tribunale di Napoli pronunziata in senso unif. nel 1860, se non erriamo, e un'altra in senso opposto del Tribunale di Trani (6 Giugno 1881) cassata senza rinvio. — La Corte di Cassazione di Torino (sent. 27 nov. 1879 V. Lucchini, Rivista Pen. vol. 11 pag. 425) osserva « che per quanto late ed assolute
« siano pure le prescrizioni dell' art. 7 . . . . . è del
« tutto legittimo e ragionevole il ritenere che il legislatore con
« coteste rigorose disposizioni abbia voluto colpire non già ogni
« qualsiasi stampato nel senso più ampio di questa voce, ma quelli
« soltanto che contengono una *manifestazione* del pensiero, concetto
« abbastanza definito e determinato ne' rapporti della legge sulla
« libertà della stampa » — Laonde esclude i biglietti di visite, le etichette, e vi comprende financo i moduli per certificati di buona condotta, e gli annunzii dei prodotti commerciali ; con che implicitamente si ammette che le memorie difensive non possono sfuggire alla sanzione dell' art. 7.

Digitized by Google

La giurisprudenza straniera, che pur si cita a sostegno della tesi opposta alla nostra, si riduce ad una sentenza pronunziata dalla Cassazione francese del 21 ottobre 1825 citata dal Dalloz. (Presse § 138); ma non si è badato che cotesta sentenza veniva pronunziata sotto l'impero della legge 21 ottobre 1814 (art. 12 e 16) da' quali risulta: — « Che nessuno stampatore potesse stampare uno scritto « *prima* di aver dichiarato che egli si proponga stamparlo, *nè mettterlo in vendita e pubblicarlo*, qualunque ne sia l'obbietto, *prima* di « aver depositato il numero prescritto di esemplari ». — Come è chiaro, sotto l'impero di questa legge la pubblicazione per la stampa d'uno scritto qualunque non poteva aver luogo senza la previa formalità *della dichiarazione e del deposito*, a differenza di quanto prescrivono le nostre leggi per le quali la pubblicazione non è un diritto subordinato al deposito della prima copia. Bene dunque la Corte di Cassazione francese esclude da questo divieto le memorie defensionali, come quelle che per loro natura non posson esser soggette a misura preventiva, ma le esclude solo nel caso in cui fossero state firmate da un avvocato, perchè, si dice, nella citata sentenza, vi ha ragion di presumere che gli avvocati fedeli all'adempimento dei loro doveri, siano incapaci di violare quelle leggi che sono essi stessi chiamati a difendere. Come da questa sentenza siasi potuto dedurre un argomento contrario al nostro assunto, non sappiamo proprio indovinarlo. D'altra parte con questa sentenza veniva proclamata una norma certa, ed era che lo stampatore non avea l'obbligo di presentare le memorie difensive firmate da un avvocato; ma questa norma non è stata accolta e ritenuta dalla Corte di Cassazione di Napoli nella precitata sentenza la quale, in massima, proclama invece, come si è visto, il principio opposto, che non potrebbe però essere applicato nel caso in cui la memoria circoli soltanto fra' giudici decidenti. Ora in ciò appunto sta l'errore, secondo noi crediamo; chè una volta proclamato il principio, la conseguenza non era nè poteva esser quella che si è dedotta.

G. Miraglia.

Digitized by Google

Digitized by Google

IL FILANGIERI

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO-AMMINISTRATIVE

DIRETTA DAI SIGNORI

F. PERSICO — E. PESSINA — G. POLIGNANI

REDATTORI I SIGNORI AVVOCATI

G. TRONO e P. GRIPPO

Hanno scritto nelle annate I a IV (1876 a 1879) i signori

Abignente, Alianelli, Battista, Beltrano, Biagioni, Brancaccio, Capone, Castelbolognesi, Colamarino, Correra, De Crescenzio, De Filippis, De Gioannis, De Cillis, Errera, Filomusi Guelfi, Forlani, Gagliardi, Galluppi, Gargiulo, Giacobone, Giuliani, Giannuzzi Savelli, Grippo, Giorgi, D'Ippoliti, Jannuzzi S., Jannuzzi R., Lebano, Lomonaco, Mancini, Manduca, Marghieri, Miraglia, Milone, Mirabelli, Petroni, Pierantoni, Persico, Pessina, Pisanelli, Polignani, Quartarone, Rivalta, Sartorio, Saija, Scarlata-Previtera, Semmola, Torrigiani, Viti, Zuppetta, ecc. ecc.

SCIENZA E PRATICA

MASSIMO BUON MERCATO

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

Il giornale consta di due parti, ciascuna con numerazione separata.

Nella 1.ª si contengono *memorie originali*, *riviste* degli articoli più importanti pubblicati in tutt'i giornali giuridici italiani e stranieri, *riviste bibliografiche*, *varietà*, *cronaca*, ecc.

Nella 2.ª la *Giurisprudenza critica comparata*, civile, commerciale e penale. Si pubblica una dispensa al mese di pag. 100 c. in 8° gr.

L'abbonamento è annuo (Gennaio a Dicembre) e costa L. 16, pagabili anche in due rate di L. 8, sempre anticipate.

PREMII ANNESSI

Gli abbuonati che anticipano l'intero prezzo di abbonamento ricevono **gratis:**

1.° Il volume della intera *Raccolta delle Leggi e Decreti* dell'anno, un volume in 8° gr. di circa 700—800 pag. che separatamente si vende al prezzo di **L. 8**.

2.° Il *Bollettino bibliografico mensile di scienze giuridiche.*

Coloro che abbonandosi per l'anno corr. acquistano anche le annate precedenti (1876 e seguenti), avranno dritto a tutti i premi annessi a ciascuna annata.

N. B. Essendosi ultimata la ristampa di talune dispense di cui erasi esaurita la edizione, l'Amministrazione è in grado di poter offerire a nuovi abbonati l'acquisto delle annate arretrate verso pagamento rateale dell'importo alla ragione di L. 16 per ciascuna annata. I signori acquirenti delle annate arretrate fruiscono di tutti i premi accordati ciascun anno agli abbonati del giornale.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google